



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2016
COM(2016) 196 final

2016/0105 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso
del sistema di ingressi/uscite**

{SWD(2016) 115 final}

{SWD(2016) 116 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è volta a modificare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹. Le modifiche previste scaturiscono dall'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (Entry Exit System - EES), per il quale viene presentata contemporaneamente una proposta legislativa.

Nel febbraio 2013, la Commissione ha presentato un pacchetto "Frontiere intelligenti" formato da tre proposte: (1) un regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione delle informazioni relative alla data e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che si recano nello spazio Schengen, (2) un regolamento relativo a un programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme - RTP), che consente ai cittadini di paesi terzi che sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare di una facilitazione delle verifiche alle frontiere esterne dell'Unione, (3) un regolamento che modifica il codice frontiere Schengen per tener conto dell'istituzione dell'EES e del RTP².

Nel frattempo la Commissione ha deciso di:

- rivedere la proposta di regolamento del 2013 relativa all'istituzione del sistema di ingressi/uscite (EES);
- rivedere la proposta di regolamento del 2013 recante modifica del codice frontiere Schengen per integrare i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite;
- ritirare la proposta di regolamento del 2013 relativa a un programma per viaggiatori registrati (RTP).

Le ragioni di tali decisioni sono spiegate più dettagliatamente nella relazione della proposta legislativa aggiornata sull'istituzione dell'EES e nella valutazione d'impatto che accompagna tale proposta.

Di conseguenza, la presente proposta sostituisce la proposta del 2013³ e integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite, in particolare la registrazione nell'EES dei respingimenti di cittadini di paesi terzi, i nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e l'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Nel fare questo, la presente nuova proposta tiene conto dei risultati dei negoziati al Consiglio e al Parlamento europeo.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

² Rispettivamente COM(2013) 95 final, COM(2013) 97 final e COM(2013) 96 final.

³ COM(2013) 96 final.

Data l'abolizione dell'apposizione del timbro che implica l'EES, l'istituzione di tale sistema apre la possibilità di introdurre un'automatizzazione delle operazioni di controllo di frontiera per i cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (ed eventualmente sulla base di un visto di circolazione⁴). Le condizioni di applicazione dei sistemi di controllo di frontiera automatizzati differiscono tuttavia a seconda delle categorie di viaggiatori (cittadini UE/SEE/CH, cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno, cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, o cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata), e ciascuna procedura sarà disciplinata separatamente.

Contesto generale

Il contesto generale è spiegato nella relazione della proposta legislativa sull'istituzione dell'EES e nella valutazione d'impatto che accompagna tale proposta.

Disposizioni esistenti

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

Va tenuto conto del fatto che il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne⁵. I negoziati su tale testo si ripercuoteranno sulla presente proposta, e occorre quindi prestare particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie fra queste due atti durante il processo negoziale.

2. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Per una descrizione della consultazione con le parti interessate e della valutazione d'impatto si veda la relazione della proposta legislativa sull'istituzione dell'EES e la valutazione d'impatto che accompagna tale proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

⁴ Nel caso in cui si introduca un visto di circolazione conformemente alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 [COM(2014) 163 final].

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, COM(2015) 670 final.

- introduzione delle definizioni di EES, sistema self-service, varco automatico e sistema di controllo di frontiera automatizzato (Automated Border Control - ABC) (articolo 2);
- elenco dei cittadini di paesi terzi i cui dati sono inseriti nell'EES e deroghe a tale procedura (articolo 6 *bis*);
- accertamento dell'autenticità del chip dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (articolo 8, paragrafo 2)⁶;
- in ingresso e in uscita, per i cittadini di paesi terzi, accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del SIS, della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. Se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel chip, accertamento di tale immagine del volto registrata, eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o la cui uscita sono oggetto di registrazione nell'EES (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto i));
- in ingresso, per i cittadini di paesi terzi, accertamento dell'autenticità dei dati del chip nei permessi di soggiorno contenenti un supporto di memorizzazione elettronica, e verifica della validità dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorno di lunga durata nel SIS e o nelle altre banche dati pertinenti (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto ii));
- in ingresso e in uscita, accertamento dell'identità e/o identificazione dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione} tramite consultazione dell'EES e, se del caso, del VIS (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto iv));
- accertamento in ingresso e in uscita, tramite consultazione dell'EES, che i cittadini di paesi terzi non abbiano già superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e accertamento in ingresso, sempre consultando l'EES, che i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o un visto per doppio ingresso rispettino il numero massimo di ingressi autorizzati (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii *bis*), articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto v), e articolo 8, paragrafo 3, lettera h), punto ii));
- per i titolari di visto [o titolari di un visto di circolazione], in ingresso, accertamento dell'autenticità, della validità territoriale e temporale e dello status di validità del visto [/ visto di circolazione] e, se del caso, dell'identità del titolare del visto, tramite consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) (articolo 8, paragrafo 3, lettera b));
- possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne (articolo 8, paragrafo 3, lettera i));
- obbligo di informare il viaggiatore circa il numero massimo di giorni di soggiorno autorizzato, tenendo conto dei risultati della consultazione dell'EES (articolo 8, paragrafo 9);

⁶ Nel caso in cui l'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, venga limitato ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, come prevede la proposta COM(2015) 670 final, questo accertamento dell'autenticità dovrebbe essere espressamente previsto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e applicabile ai cittadini di paesi terzi.

- uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato:
 - per i cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera e per i cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno (articolo 8 *bis*);
 - per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno (articolo 8 *ter*);
- l'uso di sistemi self-service e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES (articoli 8 *quater* e 8 *quinquies*);
- introduzione di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria (articolo 8 *sexies*);
- obbligo di inserire i dati nell'EES anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera (articolo 9, paragrafo 3);
- procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica di inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES (articolo 9, paragrafo 3 *bis*);
- indicazioni/pittogrammi relativi ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato, ai sistemi self-service e ai varchi automatici (articolo 10, paragrafo 3 *bis*);
- eliminazione dell'obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata. Qualora espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro ha la possibilità di apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno da esso rilasciato (articolo 11);
- presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell'EES e possibilità di confutazione (articolo 12);
- periodo transitorio di sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES, e misure transitorie per coprire i casi in cui un cittadino di paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell'EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell'entrata in funzione del sistema (articolo 12 *bis*);
- registrazione nell'EES dei dati dei cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione}(articolo 14, paragrafo 2);
- modifica degli allegati III, IV e V;
- soppressione dell'allegato VIII.

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta introduce disposizioni relative alle verifiche di frontiera delle persone che attraversano la frontiera esterna.

La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), che è la versione codificata del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), il quale si basava sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 62, paragrafo 1, e articolo 62, paragrafo 2, lettera a)).

Principio di sussidiarietà

L'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire "l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne" e "il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne".

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni. Il suo obiettivo è apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire l'EES. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen).

Principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.

L'introduzione del codice frontiere Schengen nel 2006 doveva rivestire la forma di regolamento per garantire che il codice fosse applicato nello stesso modo da tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen – costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata solo con regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a migliorare il regolamento esistente e si basa sugli orientamenti politici ivi contenuti. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, in quanto concerne l'attraversamento delle frontiere esterne. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi di associazione in relazione a Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Islanda e Norvegia, e Svizzera e Liechtenstein. La situazione di ciascuno di questi paesi è descritta nei considerando da 11 a 16 della presente proposta e precisata nella relazione della proposta legislativa relativa all'istituzione dell'EES.

Breve rassegna delle modifiche proposte al codice frontiere Schengen

Articolo 2 - Definizioni

Definizioni aggiuntive

Punto 22: definizione del nuovo "sistema di ingressi/uscite (EES)"

Punto 23: definizione di "sistema 'self-service'"

Punto 24: definizione di "varco automatico"

Punto 25: definizione di "sistema di controllo di frontiera automatizzato"

Nuovo articolo 6 bis – Cittadini di paesi terzi i cui dati sono inseriti nell'EES

Il nuovo articolo 6 *bis* introduce l'obbligo, per i cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] nello spazio Schengen, di essere registrati nell'EES. Lo stesso obbligo viene introdotto per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione]. Sono previste eccezioni per le seguenti categorie di persone: 1) i cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno, che siano familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione, anche se non accompagnano né raggiungono il cittadino dell'Unione o il cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione; 2) i cittadini di Andorra, Monaco e San Marino; 3) i cittadini di paesi terzi che sono esenti dalle verifiche di frontiera o dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti, così come i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una facilitazione per l'attraversamento delle frontiere; 4) i titolari di lasciapassare per traffico frontaliero.

Articolo 8 – Verifiche di frontiera sulle persone

Al paragrafo 2 è aggiunto l'obbligo di accertare l'autenticità dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica ricorrendo a certificati validi.

Viene sviluppato il paragrafo 3, lettera a), punto i), riguardante l'obbligo, per le guardie di frontiera, di accertare all'ingresso che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento, non scaduto, valido per l'attraversamento della frontiera. Per quanto riguarda l'accertamento della validità del documento di viaggio viene difatti espressamente prevista una consultazione delle banche dati pertinenti (in particolare il sistema d'informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati). Inoltre, se il cittadino di paese terzo è in possesso di un documento di viaggio elettronico che contiene un'immagine del volto registrata nel chip, è prevista la verifica di tale

immagine del volto registrata. Un'eccezione è stabilita per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES e che sono titolari di un documento di viaggio elettronico: per questa categoria di persone la verifica dell'immagine del volto memorizzata nel chip del documento di viaggio è prevista al momento della registrazione nell'EES o al momento della registrazione, sempre nell'EES, di un nuovo passaporto elettronico (ad es. quando scade il vecchio passaporto). A seguito di tale verifica, il documento di viaggio e i dati biometrici della persona saranno memorizzati nell'EES e saranno usati per l'accertamento dell'identità/identificazione dell'interessato nei successivi attraversamenti della frontiera.

Il paragrafo 3, lettera a), punto ii), verte sull'accertamento che, all'occorrenza, il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto. È inoltre aggiunto l'obbligo di accertare l'autenticità dei permessi di soggiorno contenenti un supporto di memorizzazione elettronica ricorrendo a certificati validi. La validità dei permessi di soggiorno o dei visti per soggiorno di lunga durata è accertata consultando il sistema d'informazione Schengen e le altre banche date pertinenti.

Il nuovo paragrafo 3, lettera a), punto iii), disciplina l'obbligo di effettuare un accertamento dell'identità e/o un'identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell'EES mediante identificatori biometrici. Tale accertamento e/o identificazione si svolgono conformemente all'articolo 21 del regolamento che istituisce l'EES. Di conseguenza:

- per i titolari di visto già registrati nell'EES, i dati biometrici saranno verificati tramite confronto con l'EES o col VIS;
- per i titolari di visto non ancora registrati nell'EES, i dati biometrici saranno verificati tramite confronto col VIS e verrà effettuata un'identificazione attraverso l'EES;
- per i viaggiatori esenti dal visto già registrati nell'EES, i dati biometrici saranno verificati tramite confronto con l'EES;
- per i viaggiatori esenti dal visto non ancora registrati nell'EES, verrà effettuata un'identificazione attraverso l'EES e, se la persona non viene trovata nel sistema, si procederà a un accertamento dell'identità e/o a un'identificazione tramite confronto col VIS.

Al paragrafo 3, lettera a), punto iii *bis*), l'obbligo di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che il cittadino di paese terzo che entra nello spazio Schengen non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è sostituito dall'obbligo di consultare l'EES. Analogamente, come conseguenza dell'abolizione della timbratura, l'EES dovrà essere consultato anche per accertare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o un visto per doppio ingresso hanno rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati.

Il paragrafo 3, lettera b), riguarda l'uso del VIS ai fini degli accertamenti alle frontiere esterne. Data l'interoperabilità fra l'EES e il VIS e la possibilità di avvalersi di strumenti di controllo di frontiera automatizzati alle frontiere esterne, il VIS dovrebbe fornire alle guardie di frontiera informazioni non solo sull'autenticità ma anche sulla validità territoriale e temporale e sullo status del visto (o del visto di circolazione) con una risposta "hit/no hit". Inoltre, conformemente alla proposta relativa all'EES, questo paragrafo rispecchia il fatto che l'identità del titolare del visto non verrà sistematicamente accertata tramite riscontro nel VIS.

In alcuni casi tale accertamento avverrà tramite riscontro nell'EES usando l'immagine del volto.

Viene sviluppato il paragrafo 3, lettera g), punto i), riguardante l'obbligo, per le guardie di frontiera, di accertare all'uscita che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera. Per quanto riguarda l'accertamento della validità del documento di viaggio viene difatti espressamente prevista una consultazione delle banche dati pertinenti (e in particolare il sistema d'informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati). Inoltre, se il cittadino di paese terzo è in possesso di un documento di viaggio elettronico che contiene un'immagine del volto registrata nel chip, è prevista la verifica di tale immagine del volto registrata. Un'eccezione è stabilita per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES e che sono titolari di un documento di viaggio elettronico: per questa categoria di persone la verifica dell'immagine del volto memorizzata nel chip del documento di viaggio è prevista al momento della registrazione nell'EES o al momento della registrazione, sempre nell'EES, di un nuovo passaporto elettronico (ad es. quando scade il vecchio passaporto). A seguito di tale verifica il documento di viaggio e i dati biometrici della persona saranno memorizzati nell'EES e saranno usati per l'accertamento dell'identità/identificazione dell'interessato nei successivi attraversamenti della frontiera.

Il nuovo paragrafo 3, lettera g), punto iv), disciplina l'obbligo di effettuare un accertamento dell'identità e/o un'identificazione dei cittadini di paesi terzi la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES mediante identificatori biometrici. Tale accertamento e/o identificazione si svolgono conformemente all'articolo 21 del regolamento che istituisce l'EES. Di conseguenza, per i titolari di visto già registrati nell'EES, i dati biometrici possono essere verificati tramite confronto nell'EES o, se del caso, nel VIS.

Nel nuovo paragrafo 3, lettera g), punto v), l'obbligo di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che un cittadino di paese terzo che lascia lo spazio Schengen non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è sostituito dall'obbligo di consultare l'EES.

Il paragrafo 3, lettera h), punto ii) – che considera facoltativo verificare se un cittadino di paese terzo che lascia lo spazio Schengen ha superato la durata massima di soggiorno autorizzato – è soppresso. Con l'EES, infatti, questo accertamento diventa obbligatorio.

Il paragrafo 3, lettera i), è adattato per prevedere la possibilità di usare anche l'EES, oltre al VIS, per identificare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.

Il nuovo paragrafo 9 prevede l'obbligo, per le guardie di frontiera, di informare il cittadino di paese terzo sul numero massimo di giorni di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, conformemente all'EES e, se del caso, al VIS.

Introduzione dei nuovi articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies allo scopo di prevedere un'automatizzazione armonizzata delle verifiche di frontiera per le varie categorie di viaggiatori.

Le condizioni d'ingresso e di uscita per i viaggiatori in questione restano immutate.

Gli articoli 8 *bis* e 8 *ter* non contengono modifiche tecniche legate all'istituzione dell'EES, bensì disposizioni aggiuntive per facilitare ulteriormente le procedure di controllo di frontiera grazie al ricorso alle tecnologie moderne.

Nuovo articolo 8 *bis* – Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera e per i cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno

Il paragrafo 1 stabilisce a quali categorie di persone si applica l'articolo (cioè ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di paesi terzi che beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e ai cittadini di paesi terzi in possesso di carta di soggiorno e che sono familiari di un cittadino dell'Unione o di cittadini di paesi terzi che godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione).

Il paragrafo 2 elenca le condizioni cumulative da soddisfare per poter utilizzare i sistemi di controllo di frontiera automatizzato. In particolare, l'interessato deve essere in possesso di un documento di viaggio elettronico, i cui dati memorizzati nel chip devono essere autenticati. Inoltre, l'immagine del volto registrata nel chip deve essere accessibile in modo da verificare l'identità del titolare comparando tale immagine registrata e quella fotografata sul posto. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno, dovrà trattarsi di una carta di soggiorno elettronica (valida e non scaduta), i cui dati memorizzati nel chip devono essere autenticati. Inoltre, l'immagine del volto memorizzata nel chip deve essere accessibile in modo da verificare l'identità del titolare della carta di soggiorno comparando l'immagine registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

Il paragrafo 3 stabilisce che le verifiche all'ingresso e all'uscita devono essere effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2. Viene tuttavia espressamente previsto che, quando sono effettuate tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, le verifiche all'ingresso e all'uscita debbano includere sistematicamente l'accertamento che le persone che attraversano la frontiera non rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati dell'Unione e nazionali, in particolare il sistema d'informazione Schengen⁷.

All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera automatizzate sono messi a disposizione di una guardia di frontiera che, tenuto conto di tali esiti, autorizzerà l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizzerà l'interessato verso un'altra guardia di frontiera (paragrafo 4).

⁷ Una condizione simile è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. In funzione della versione finale del testo adottato, questa frase potrà diventare ridondante/obsoleta.

Il paragrafo 5 elenca le condizioni a cui una persona sarà indirizzata verso un'altra guardia di frontiera. Il paragrafo 6 prevede comunque che la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera da parte di una persona che usa il sistema di controllo automatizzato possa decidere di indirizzare tale persona verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

Il paragrafo 7 prevede l'obbligo di sorvegliare l'uso che viene fatto del sistema in modo da rilevare qualsiasi utilizzo inappropriato, fraudolento o anormale.

Nuovo articolo 8 *ter* - Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno

Il paragrafo 1 elenca le condizioni cumulative che devono soddisfare i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno per poter utilizzare i sistemi di controllo di frontiera automatizzato. In particolare, l'interessato deve essere in possesso di un documento di viaggio elettronico, i cui dati memorizzati nel chip devono essere autenticati. Inoltre, l'immagine del volto registrata nel chip deve essere accessibile in modo da verificare l'identità del titolare comparando tale immagine registrata e quella fotografata sul posto. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno, il chip del permesso di soggiorno deve essere anch'esso accessibile per verificare l'autenticità dei dati e l'identità del titolare.

Il paragrafo 2 specifica le verifiche di frontiera da effettuare all'ingresso e all'uscita.

All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera automatizzate sono messi a disposizione di una guardia di frontiera che, tenuto conto di tali esiti, autorizzerà l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizzerà l'interessato verso un'altra guardia di frontiera (paragrafo 3).

Il paragrafo 4 elenca le condizioni a cui una persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera. Il paragrafo 5 prevede comunque che la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera da parte di una persona che usa il sistema di controllo automatizzato possa decidere di indirizzare tale persona verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

Il paragrafo 6 prevede l'obbligo di sorvegliare l'uso che viene fatto del sistema in modo da rilevare qualsiasi utilizzo inappropriato, fraudolento o anormale.

Nuovo articolo 8 *quater* - Uso dei sistemi self-service per il pre-inserimento dei dati nell'EES

Il nuovo articolo 8 *quater* prevede la possibilità, per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di inserimento nell'EES, di utilizzare sistemi self-service per pre-inserire i dati del loro fascicolo individuale nell'EES.

Il paragrafo 1 elenca le condizioni cumulative che devono soddisfare le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di inserimento nell'EES per poter utilizzare i sistemi self-service ai fini del pre-inserimento nell'EES dei dati del loro fascicolo individuale. In particolare, le persone interessate devono essere in possesso di un documento di viaggio elettronico i cui dati memorizzati nel chip devono essere autenticati. Inoltre, l'immagine del

volto registrata nel documento di viaggio deve essere accessibile in modo da verificare l'identità del titolare comparando tale immagine registrata e quella fotografata sul posto.

I paragrafi da 2 a 4 descrivono le operazioni effettuate dai sistemi self-service.

Il paragrafo 5 si riferisce al caso in cui tramite il sistema self-service venga accertato che la persona non è registrata nell'EES. In tal caso i dati richiesti sono raccolti e pre-inseriti nell'EES sempre attraverso il sistema self-service. L'interessato verrà sempre indirizzato verso una guardia di frontiera che accerterà che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello realmente in possesso della persona al suo cospetto, e che gli identificatori biometrici della persona interessata registrati nell'EES corrispondano a quelli rilevati sul posto.

I paragrafi 6 e 7 si riferiscono al caso in cui tramite il sistema self-service venga accertato che la persona è già registrata nell'EES ma che il suo fascicolo individuale deve essere aggiornato.

Il paragrafo 8 prevede l'obbligo di sorvegliare l'uso che viene fatto del sistema in modo da rilevare qualsiasi utilizzo inappropriato, fraudolento o anormale.

Nuovo articolo 8 *quinquies* - Uso di sistemi self-service e/o di varchi automatici per l'attraversamento della frontiera da parte di cittadini di paesi terzi il cui passaggio della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES

Il nuovo articolo 8 *quinquies* introduce la possibilità, per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di una registrazione nell'EES, di usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera. Prevede inoltre la possibilità di utilizzare varchi automatici per effettuare il passaggio della frontiera. Con questo approccio in due tappe, gli Stati membri potrebbero decidere di introdurre un attraversamento della frontiera completamente automatizzato per questa categoria di viaggiatori (se l'uso del sistema self-service è seguito dalla possibilità di utilizzare un varco automatico), oppure un tipo di attraversamento della frontiera semi-automatizzato (se l'uso del varco automatico è escluso e se è una guardia di frontiera ad autorizzare sempre la persona all'attraversamento). Tuttavia, i cittadini di paesi terzi non ancora registrati nell'EES saranno sempre indirizzati verso una guardia di frontiera (anche se usano i sistemi self-service per il pre-inserimento) per portare a termine la loro registrazione nell'EES. Di conseguenza, per questi viaggiatori può essere previsto solo un attraversamento della frontiera semi-automatizzato.

Il paragrafo 1 elenca le condizioni cumulative che devono soddisfare le persone il cui passaggio di frontiera è oggetto di registrazione nell'EES per poter utilizzare il sistema self-service ai fini dell'espletamento delle verifiche di frontiera. In particolare, l'interessato deve essere in possesso di un documento di viaggio elettronico, i cui dati memorizzati nel chip devono essere autenticati. Inoltre, l'immagine del volto registrata nel chip deve essere accessibile in modo da verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine registrata e quella fotografata sul posto. Infine, la persona deve essere già registrata o pre-inserita nell'EES.

Il paragrafo 2 specifica le verifiche di frontiera da effettuare all'ingresso e all'uscita.

All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera automatizzate sono messi a disposizione di una guardia di frontiera che, tenuto conto di tali esiti, autorizzerà l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizzerà l'interessato verso un'altra guardia di frontiera (paragrafo 3).

Il paragrafo 4 elenca le condizioni a cui una persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera. Il paragrafo 5 prevede comunque che la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera da parte di una persona che usa il sistema di controllo automatizzato possa decidere di indirizzare tale persona verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

Il paragrafo 6 prevede che gli Stati membri possano decidere di installare dei varchi automatici, e che le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES possano essere autorizzate ad avvalersene. Esso specifica pertanto il collegamento da stabilire fra i varchi automatici e l'EES. Inoltre, uno Stato membro che decida di installare i varchi automatici ha la possibilità di aggregarli o meno ai sistemi self-service. In caso negativo, la procedura di accertamento e l'effettivo attraversamento della frontiera avvengono in luoghi distinti. Di conseguenza, in questi casi, il paragrafo 6 prevede l'obbligo di stabilire un sistema al varco automatico che consenta di accertare se la persona che lo usa corrisponde alla persona che ha utilizzato i sistemi self-service. Per effettuare tale accertamento dovrà essere usato almeno un identificatore biometrico.

Il paragrafo 7 riguarda la situazione in cui la persona non posseda un documento di viaggio elettronico o in cui l'autenticità del documento di viaggio o l'identità del titolare non possano essere accertate. In questo caso, se la guardia di frontiera può estrarre i risultati delle verifiche di frontiera effettuate tramite il sistema self-service, potrà limitarsi a espletare solo gli accertamenti che non è stato possibile eseguire tramite il sistema self-service. In ogni caso, la guardia di frontiera deve accertare che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto.

Il paragrafo 8 prevede l'obbligo di sorvegliare l'uso che viene fatto del sistema self-service e dei varchi automatici in modo da rilevare qualsiasi utilizzo inappropriato, fraudolento o anormale.

Nuovo articolo 8 *sexies* – Programmi nazionali di facilitazione

L'articolo 8 *sexies* prevede la possibilità, per gli Stati membri, di istituire programmi nazionali volontari per consentire ai cittadini di paesi terzi di beneficiare, all'attraversamento in ingresso delle loro frontiere, delle due facilitazioni seguenti, che riguardano:

- gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione, allo scopo del soggiorno e ai documenti giustificativi (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iv));
- l'accertamento della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto v)).

Il paragrafo 2 prevede l'obbligo di sottoporre a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono l'accesso a un programma nazionale di facilitazione, e specifica le condizioni minime che ciascun cittadino di paese terzo deve soddisfare per esservi ammesso.

Il paragrafo 4 prevede la possibilità, per due o più Stati membri che abbiano stabilito il proprio programma nazionale, di concludere accordi fra di loro in modo che i beneficiari dei loro programmi nazionali possano godere delle facilitazioni riconosciute dagli altri programmi nazionali.

Articolo 9 – Snellimento delle verifiche di frontiera

L'attuale testo è adattato all'istituzione dell'EES. È messo in luce l'obbligo di inserire sempre nell'EES i dati dei viaggiatori in ingresso o in uscita dallo spazio Schengen. La registrazione nell'EES deve essere effettuata anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera.

Il nuovo paragrafo 3 *bis* prevede soluzioni alternative in caso di impossibilità tecnica a inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES. Tali soluzioni comprendono la conservazione dei dati nell'interfaccia uniforme nazionale, se possibile, o altrimenti la loro conservazione locale. Ove possibile, sarà garantita la consultazione del sistema d'informazione visti per l'accertamento dell'identità del titolare del visto.

Articolo 10 – Allestimento di corsie separate e segnaletica

È aggiunto un nuovo paragrafo 3 *bis* per tenere conto dell'introduzione di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, di sistemi self-service e di varchi automatici. Al fine di garantire un approccio armonizzato, in tali casi gli Stati membri sono tenuti a utilizzare la segnaletica di cui all'allegato III, parte D.

Articolo 11 – Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

Il nuovo articolo 11 rispecchia il fatto che l'EES prevede l'abolizione della timbratura in ingresso e in uscita dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, sostituendola con la registrazione elettronica delle entrate e delle uscite. È soppresso di conseguenza l'obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata.

Tuttavia, qualora espressamente previsto dalla legislazione nazionale, il nuovo articolo 11 contempla la possibilità, per ogni Stato membro, di apporre il timbro in ingresso e in uscita sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno da esso rilasciato. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

Articolo 12 – Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

L'attuale articolo 12, che disciplina le procedure relative alla confutazione della presunzione di soggiorno irregolare in caso di assenza dei timbri di ingresso o di uscita è adattato all'istituzione dell'EES, che sostituirà l'obbligo dell'apposizione di timbri con una registrazione elettronica nell'EES.

Articolo 12 *bis* – Periodo transitorio e misure transitorie

- Il paragrafo 1 riguarda un periodo transitorio di 6 mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES. Durante tale periodo transitorio le guardie di frontiera dovranno tenere conto dei timbri apposti sui documenti di viaggio così come dei dati registrati nell'EES. Questo modo di procedere permetterà alle guardie di frontiera di accertare che la durata massima di soggiorno autorizzato sia rispettata e, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o per doppio ingresso, di verificare se sia rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati. È in effetti possibile che una persona abbia soggiornato nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni precedenti l'entrata in funzione dell'EES. In tal caso, il suo documento di viaggio deve essere stato timbrato di conseguenza, e tali timbri devono quindi essere presi in considerazione ai fini dei sopra menzionati accertamenti.
- Il paragrafo 2 riguarda il caso in cui una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri prima dell'inizio delle operazioni dell'EES e non ne sia ancora uscita prima dell'entrata in funzione del sistema. In tal caso, al momento dell'uscita, il fascicolo individuale dell'interessato sarà registrato nell'EES e la data dell'ultimo ingresso sarà inserita nella cartella di ingresso/uscita per renderla "completa".

Articolo 14 – Respingimento

Al paragrafo 2, un nuovo comma prevede che i dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] siano registrati nell'EES.

Al paragrafo 3, è espressamente prevista la rettifica dei dati inseriti nell'EES se, in esito a un ricorso, il provvedimento di respingimento risulta infondato.

Allegato III - Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

La segnaletica di cui all'allegato III è completata aggiungendo nuovi pannelli per l'uso delle corsie di controllo di frontiera automatizzato.

Allegato IV – Modalità per l'apposizione dei timbri

L'attuale testo è adattato all'istituzione dell'EES. Data l'introduzione del nuovo sistema, l'allegato IV deve riguardare soltanto: 1) i timbri che tutti gli Stati membri devono apporre in caso di respingimento; 2) quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, i timbri che uno Stato membro può apporre all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno da esso rilasciato.

Allegato V, parte A - Modalità per il respingimento alla frontiera

L'attuale testo è adattato all'istituzione dell'EES.

- Il punto 1, lettera b), è modificato e interessa ora le categorie di persone i cui dati relativi al respingimento sono registrati nell'EES. È mantenuto l'obbligo, per la guardia di frontiera, di apporre un timbro d'ingresso sul passaporto.
- Il punto 1, lettera d), è modificato e interessa ora le categorie di persone i cui dati relativi al respingimento sono registrati nell'EES. Per queste persone è necessario apporre un timbro d'ingresso sul passaporto e annotare il respingimento su un registro nazionale.

L'allegato VIII è soppresso

Le informazioni in questione saranno registrate nell'EES.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso
del sistema di ingressi/uscite**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)⁸, stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
- (2) [Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto]⁹ mira a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita e i dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri

⁸ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

⁹ GU L ...

dell'Unione europea per un soggiorno di breve durata [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione].

- (3) Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, che includono l'accertamento dell'identità e/o l'identificazione degli interessati così come la verifica del rispetto, da parte di questi, della durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite (EES). I dati conservati in tale sistema dovrebbero inoltre essere utilizzati per accertare che i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o un visto per doppio ingresso abbiano rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati.
- (4) Al fine di garantire la piena efficacia dell'EES, è opportuno che le verifiche all'ingresso e all'uscita dalle frontiere esterne siano condotte in maniera armonizzata.
- (5) L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (UE) 2016/399. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Tuttavia, l'apposizione dei timbri sul documento di viaggio in caso di respingimento di un cittadino di paese terzo è mantenuta poiché una situazione di questo tipo riguarda viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.
- (6) Per un periodo di 6 mesi dall'entrata in funzione dell'EES, le guardie di frontiera devono tenere conto dei soggiorni effettuati nei territori degli Stati membri nei 6 mesi precedenti l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio oltre ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES. Tale misura dovrebbe consentire di effettuare i necessari accertamenti nei casi in cui una persona sia stata ammessa per un soggiorno di breve durata sul territorio degli Stati membri nei 6 mesi precedenti l'entrata in funzione dell'EES. È necessario inoltre stabilire specifiche disposizioni per le persone entrate nel territorio degli Stati membri e non ancora uscite prima dell'entrata in funzione del sistema. In tali situazioni, al momento dell'uscita dal territorio degli Stati membri, dovrebbe essere registrato nell'EES anche l'ultimo ingresso.
- (7) Tenuto conto delle diversità delle situazioni negli Stati membri e nei vari valichi di frontiera degli Stati membri quanto al numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se e in che misura utilizzare tecnologie come sistemi di controllo di frontiera automatizzato, "dispositivi self-service" e varchi automatici. Nell'utilizzare tali tecnologie va garantito che le verifiche in ingresso e in uscita alle frontiere esterne siano condotte in maniera armonizzata e che sia assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (8) Devono essere inoltre definiti i compiti e le funzioni delle guardie di frontiera ai fini dell'uso di tali tecnologie. A tale riguardo va garantito che i risultati delle verifiche di

frontiera effettuate con mezzi automatizzati siano messi a disposizione delle guardie di frontiera per consentire loro di prendere le decisioni appropriate. L'uso dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato, dei "dispositivi self-service" e dei varchi automatici da parte dei viaggiatori va inoltre sorvegliato per impedire comportamenti e usi fraudolenti. Nell'espletare tale sorveglianza le guardie di frontiera devono infine prestare particolare attenzione ai minori e devono essere messe in condizione di poter individuare le persone che necessitano di protezione.

- (9) Gli Stati membri devono inoltre poter stabilire su base volontaria programmi nazionali di facilitazione per consentire ai cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare, in ingresso, di deroghe alle verifiche approfondite. Quando si applicano tali programmi nazionali di facilitazione va garantito che essi siano stabiliti in maniera armonizzata e che sia assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (10) Il presente regolamento non pregiudica all'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2016/399, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹¹; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹²; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

¹² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (15) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹³, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁴.
- (16) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE¹⁶, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁷.
- (17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE¹⁹, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁰.
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399,

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁷ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁹ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

(1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24 e 25:

"22 «sistema di ingressi uscite (Entry/Exit System - EES)» il sistema istituito con [regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto];

23 «sistema self-service» un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse;

24 «varco automatico» un'infrastruttura elettronica in cui avviene l'effettivo attraversamento di una frontiera esterna;

25 «sistema di controllo di frontiera automatizzato» un sistema che consente il passaggio automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico."

(2) È inserito il seguente articolo 6 *bis*:

"Articolo 6 *bis*

Cittadini di paesi terzi i cui dati sono inseriti nell'EES

1. I dati di ingresso e uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 14, 15, 17 e 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]:

- (a) cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione];
- (b) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
- (c) cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata o sulla base di un visto di circolazione ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell'EES conformemente all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

3. Non sono inseriti nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone:

- (a) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
- (b) cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE;
- (c) cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;
- (d) persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di una facilitazione per l'attraversamento delle frontiere:
 - (i) capi di Stato e membri della loro delegazione in virtù del punto 1 dell'allegato VII;
 - (ii) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio in virtù del punto 2 dell'allegato VII;
 - (iii) marittimi in virtù del punto 3 dell'allegato VII;
 - (iv) lavoratori transfrontalieri in virtù del punto 5 dell'allegato VII;
 - (v) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d'emergenza e guardie di frontiera in virtù del punto 7 dell'allegato VII;
 - (vi) lavoratori off-shore in virtù del punto 8 dell'allegato VII;
 - (vii) membri dell'equipaggio e passeggeri di navi da crociera in virtù dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato VI;
 - (viii) persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera in virtù dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell'allegato VI;
- (e) persone che sono esenti dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- (f) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità col regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I dati dei familiari di cui alle lettere a) e b) non sono inseriti nell'EES, anche se questi non accompagnano né raggiungono il cittadino dell'Unione o il cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione."

(3) L'articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

"Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi."

(b) il paragrafo 3 è così modificato:

(i) i punti i), ii) e iii) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

"i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

(1) il sistema d'informazione Schengen;

(2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;

(3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Questo accertamento include una disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.

Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;

ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.

Se il permesso di soggiorno contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici. La verifica approfondita all'ingresso comporta anche una verifica sistematica della validità del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata tramite consultazione, nel SIS o nelle altre pertinenti banche dati, delle informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati²¹;

iii) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 *bis* del presente regolamento, si procede a un accertamento dell'identità e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];"

²¹ Questi paragrafi possono necessitare di ulteriori adattamenti dopo l'adozione della proposta COM(2015) 670/2.

(ii) dopo il punto iii) della lettera a) è inserito il seguente punto iii) *bis*:

"iii *bis*) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 *bis* del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia già raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o un visto per doppio ingresso, l'accertamento che abbiano rispettato il numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];"

(iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'autenticità, della validità territoriale e temporale e dello status del visto e, se del caso, dell'identità del suo titolare, tramite consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²²"

(iv) il punto i) della lettera g) è sostituito dal seguente:

"i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera e che, all'occorrenza, il documento sia accompagnato dal visto o dal permesso di soggiorno richiesto. La verifica del documento include la consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del sistema d'informazione Schengen, della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.^[23] Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;"

(v) alla lettera g) sono aggiunti i seguenti punti iv) e v):

"iv) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 *bis* del presente regolamento, l'accertamento dell'identità e, se del caso, un'identificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];

²² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)."

²³ Questa condizione è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. La frase potrà necessitare di adattamenti in funzione della versione finale del testo adottato.

v) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 *bis* del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];"

(vi) il punto ii) della lettera h) è soppresso.

(vii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"d) Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l'EES conformemente all'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]."

(viii) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. La guardia di frontiera informa il cittadino di paese terzo circa il numero massimo di giorni di soggiorno di breve durata autorizzato, tenendo conto dei risultati della consultazione dell'EES, che prendono in considerazione, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto, il numero di ingressi e la durata del soggiorno autorizzata dal visto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)."

(4) È inserito il seguente articolo 8 *bis*:

"Articolo 8 *bis*

Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera e per i cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno

1. Le seguenti categorie di persone possono essere autorizzate a utilizzare sistemi di controllo di frontiera automatizzato se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 2:

- (a) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;
- (b) i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;
- (c) i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;
- (d) i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2. Perché possano essere utilizzati i sistemi di controllo di frontiera automatizzato devono ricorrere le seguenti condizioni cumulative:

- (a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- (b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto;
- (c) inoltre, i cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno valida devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - (i) la carta di soggiorno presentata per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
 - (ii) la carta di soggiorno presentata per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 2, le verifiche di frontiera all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e lo stesso attraversamento della frontiera possono avvenire utilizzando un sistema di controllo di frontiera automatizzato. Quando è effettuata per mezzo di un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'ingresso e all'uscita include sistematicamente l'accertamento che la persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati dell'Unione e nazionali, in particolare il sistema d'informazione Schengen.^[24]

4. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service sono messe a disposizione di una guardia di frontiera. Tenendo conto dei risultati di tali verifiche, tale guardia di frontiera autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.

5. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:

- (a) quando una delle condizioni di cui al paragrafo 2 non è soddisfatta;

²⁴

Una condizione simile è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS (dopo la codificazione, l'attuale articolo 8) e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. In funzione della versione finale del testo adottato, questa frase potrà diventare ridondante/obsoleta.

(b) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica;

(c) in caso di dubbi.

6. Fatto salvo il paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema di controllo di frontiera automatizzato verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

7. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di osservare gli utenti e di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema."

(5) È inserito il seguente articolo 8 *ter*:

"Articolo 8 *ter*

Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno possono utilizzare i sistemi di controllo di frontiera automatizzato qualora ricorrano le seguenti condizioni cumulative:

- (a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- (b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto;
- (c) il permesso di soggiorno presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- (d) il permesso di soggiorno presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del permesso di soggiorno comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

2. Quando ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche di frontiera applicabili all'ingresso e all'uscita e lo stesso attraversamento della frontiera possono avvenire utilizzando un sistema di controllo di frontiera automatizzato. In particolare:

- (a) all'ingresso, i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno sono soggetti alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv) e vi);
- (b) all'uscita, i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno sono soggetti alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii).

3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tenendo conto dei risultati di tali verifiche, tale guardia di frontiera autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera.

4. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:

- (a) quando una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte;
- (b) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali degli Stati membri, oppure una minaccia per la salute pubblica;
- (c) quando dalle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 emerge che non sono soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
- (d) in caso di dubbi.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema di controllo di frontiera automatizzato verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

6. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di osservare gli utenti e di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema."

(6) È inserito il seguente articolo 8 *quater*:

"Articolo 8 *quater*

Uso dei sistemi self-service per il pre-inserimento dei dati nell'EES

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 *bis* possono utilizzare sistemi self-service per pre-inserire nell'EES i dati del loro fascicolo individuale, previa verifica delle seguenti condizioni cumulative:

- (a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- (b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente

accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

2. Conformemente al paragrafo 1, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell'EES e ne accerta l'identità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

3. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], il sistema self-service procede a un'identificazione conformemente all'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]) nelle seguenti situazioni:

- (a) l'accertamento di cui al paragrafo 2 indica che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES;
- (b) la verifica del cittadino di paese terzo non dà esito;
- (c) sussistono dubbi circa l'identità del cittadino di paese terzo.

Inoltre, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], quando è effettuata un'identificazione nell'EES si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne, se l'interrogazione nel VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, viene effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica dell'interessato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, le autorità di frontiera sono abilitate alla consultazione dei dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
- (b) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell'EES a seguito dell'identificazione effettuata ai sensi dell'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 *bis* del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Nel caso in cui i dati relativi all'interessato non siano registrati nell'EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a pre-inserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 14, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], e i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a pre-inserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];
- (b) la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:

- (a) procede al pre-inserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie tramite il dispositivo self-service;
- (b) accerta:
 - (a) che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto;
 - (b) che l'immagine del volto della persona interessata fotografata sul posto corrisponda all'immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service;
 - (c) e, per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell'interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;
- (c) una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o di respingerla, conferma il fascicolo individuale nell'EES e inserisce i dati previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, dall'articolo 16, paragrafo 1, o dall'articolo 16, paragrafo 3, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]).

5. Quando, dalle operazioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4, risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nell'EES, il sistema self-service verifica se sia necessario un aggiornamento di uno o più dati elencati all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]. Inoltre, se risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nell'EES ma che il cittadino di paese terzo intende attraversare, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, le frontiere esterne di uno Stato membro soggetto all'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008, è consultato il VIS come previsto all'articolo 21, paragrafo 5, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

6. Qualora si accerti, ai sensi del paragrafo 5, che la persona ha già un fascicolo registrato nell'EES ma che tale fascicolo individuale deve essere aggiornato, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) la persona pre-inserisce nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati aggiornati;
- (b) la persona viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che accerta la correttezza dell'aggiornamento pre-inserito tramite il sistema self-service e, una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

7. I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema."

(7) È inserito il seguente articolo 8 *quinquies*:

"Articolo 8 *quinquies*

Uso di sistemi self-service e/o di varchi automatici per l'attraversamento della frontiera da parte di cittadini di paesi terzi il cui passaggio della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 *bis* possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera se ricorrono le seguenti condizioni cumulative:

- (a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- (b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto;
- (c) la persona deve essere già registrata o i suoi dati devono essere stati pre-inseriti nell'EES.

2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), o all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tenendo conto dei risultati di tali verifiche, tale guardia di frontiera autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera.

4. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:

- (a) quando una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte;
- (b) quando dalle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 emerge che non sono soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
- (c) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali degli Stati membri, oppure una minaccia per la salute pubblica;
- (d) in caso di dubbi;

(e) quando non sono disponibili varchi automatici.

5. Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema self-service verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

6. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 *bis*, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale in questione ai sensi dell'articolo 13 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] avvengono al momento dell'attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico non è aggregato al sistema self-service, presso tale varco viene svolto un accertamento dell'identità dell'utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L'accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.

7. Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), così come all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). Se la guardia di frontiera può tecnicamente estrarre, ed è legalmente autorizzata a farlo, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate tramite il sistema self-service, e i risultati mostrano che gli esiti delle verifiche sono positivi, essa può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), così come all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto.

8. I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema, del varco automatico, o di entrambi."

(8) È inserito il seguente articolo 8 *sexies*:

"Articolo 8 *sexies*

Programmi nazionali di facilitazione

1. Ciascuno Stato membro può stabilire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 6, o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati ammessi al programma, la verifica approfondita all'ingresso può non includere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), all'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro se ricorrono le seguenti condizioni:

- (a) lo Stato membro sottopone a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi al programma;
- (b) il controllo preliminare di sicurezza di cui alla lettera a) è svolto dalle autorità competenti per i visti o le frontiere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 o dalle autorità incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle persone ai valichi di frontiera esterna a norma del presente regolamento;
- (c) le autorità di cui alla lettera b) accordano l'accesso al programma solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni minime:
 - (i) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - (ii) il documento di viaggio, il visto e/o il permesso di soggiorno presentati dal richiedente, a seconda del caso, sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;
 - (iii) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente;
 - (iv) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato correttamente precedenti visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità di cui alla lettera b) del presente articolo sono abilitate a consultare l'EES per accertare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
 - (v) il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
 - (vi) il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
 - (vii) il richiedente non è segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS);
 - (viii) il richiedente non è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, non è segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi.
- (d) l'accesso al programma è concesso per un periodo massimo di un anno;
- (e) ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma per garantire che, in base alle

informazioni aggiornate, il richiedente continui a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8 *sexies*, paragrafo 2, lettera c);

- (f) le verifiche approfondite all'ingresso e all'uscita di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), comprendono anche l'accertamento dell'identità del cittadino di paese terzo che beneficia del programma e del fatto che il paese terzo abbia un valido accesso al programma;
- (g) le autorità di cui alla lettera b) revocano immediatamente l'accesso al programma accordato a un cittadino di paese terzo:
 - (i) qualora risulti che le condizioni di accesso al programma non erano soddisfatte;
 - (ii) qualora risulti che le condizioni di accesso al programma non sono più soddisfatte.

Nel verificare se il richiedente soddisfa le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), si valuta con particolare attenzione se questi presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza dello o degli Stati membri e se intenda lasciare il territorio dello o degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.

4. Due o più Stati membri che abbiano stabilito il proprio programma nazionale ai sensi del presente articolo possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro programmi nazionali possano godere delle facilitazioni riconosciute dall'altro o dagli altri programmi nazionali. Entro il termine di un mese dalla conclusione dell'accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione.

5. Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente articolo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l'istituzione di un programma dell'Unione per cittadini di paesi terzi che siano viaggiatori frequenti e siano stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza."

(9) L'articolo 9 è così modificato:

(a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES a norma dell'articolo 6 *bis*. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente."

(b) È inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. In caso di impossibilità tecnica di inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) in deroga all'articolo 6 *bis* del presente regolamento, i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale definita all'articolo 6 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]. Se questo non è possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente. In entrambe le situazioni, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena superata l'impossibilità tecnica o riparato il guasto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione temporanea locale in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera;

(ii) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto iv), per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), quando ciò è tecnicamente possibile, l'accertamento dell'identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008."

(10) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. Qualora decidano di usare sistemi di controllo di frontiera automatizzato, varchi automatici o sistemi self-service, o entrambi, gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III."

(11) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

1. Qualora espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno da esso rilasciato.

2. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV".

(12) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1. Fatto salvo l'articolo 12 *bis*, se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro non è registrato nell'EES o la sua cartella di ingresso/uscita non contiene una

data di uscita posteriore alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che la persona non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

2. Questa presunzione non si applica ai cittadini di paesi terzi che possono fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che essi beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se del caso, è d'applicazione l'articolo 32 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

3. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora l'interessato fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tali situazioni le autorità competenti applicano il procedimento di cui all'articolo 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

4. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono allontanare il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Il cittadino di paese terzo che dimostri di beneficiare del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione può essere allontanato solo dalle competenti autorità di frontiera e per l'immigrazione del territorio dello Stato membro in questione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE."

(13) È inserito il seguente articolo 12 *bis*:

"Articolo 12 *bis*

Periodo transitorio e misure transitorie

1. Per un periodo di 6 mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES, per accertare all'ingresso che una persona non abbia superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per ingresso singolo o da un visto per doppio ingresso e per accertare all'ingresso e all'uscita che una persona che entra nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato, le competenti autorità di frontiera tengono conto dei soggiorni effettuati sul territorio degli Stati membri nei 180 giorni precedenti l'ingresso o l'uscita, verificando i timbri sul passaporto oltre ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.

2. Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscita prima dell'entrata in funzione dell'EES, viene creato nell'EES un fascicolo individuale e la data dell'ingresso viene inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] al momento dell'uscita della persona. Questa regola non è limitata al periodo di 6 mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale il timbro in questione."

(14) L'articolo 14 è così modificato:

(a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma 3:

"I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]."

(b) al paragrafo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell'EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato".

(15) Gli allegati III, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(16) L'allegato VIII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dalla data in cui l'EES entra in funzione, come stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 60 del [regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente